

IV

1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 569/A III^a Legislatura

" DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
DI CARBURANTI LIQUIDI E GASSOSI PER USO AUTO-
TRAZIONE" - Modifica alla L.R. 23 maggio 1980,
n.49.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 4/3/1985

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

S e t t o r e COMMERCIO

RELAZIONE

al Disegno di Legge di modifica alla L.R. 23 maggio 1980, n.49

"Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione".

La L.R. 23.5.1980, n.49, che disciplina l'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, è entrata in vigore nel giugno 1980.

In sede di applicazione della normativa ci si è resi subito conto della necessità di alcune modifiche sia alle disposizioni per l'espletamento del servizio notturno che a quelle per le ferie dei gestori.

L'art.12 prevede che l'impianto possa essere abilitato all'espletamento del servizio notturno per la durata di anni uno salvo proroga.

Da un approfondito esame con le organizzazioni di categoria (compagnie petrolifere, gestori ed ACI) si è potuto rilevare che trattasi di un periodo troppo breve dal momento che l'autorizzazione annuale risulterebbe oltremodo onerosa sia per l'Amministrazione regionale che per i titolari degli impianti.

Infatti, l'espletamento del servizio notturno comporta un particolare impegno per il gestore, che, una volta autorizzato, deve provvedere all'assunzione di altro personale cui affidare il servizio notturno: non è pensabile che possa assumersi un lavoratore per la durata di un solo anno.

Oneroso sarebbe anche per l'Assessorato in quanto annualmente bisognerebbe individuare gli impianti da abilitare al servizio notturno, dislocati, naturalmente, nella maniera più razionale in tutto il territorio regionale per assicurare il servizio, senza trascurare che la maggiore difficoltà consisterebbe nell'attribuire il numero degli impianti alle diverse compagnie petrolifere ed alle ditte individuali, dal momento che trattasi di un numero irrisorio da autorizzare.

Si ritiene, quindi, opportuno e necessario attribuire all'autorizzazione di che trattasi una validità triennale che permetterà ai titolari-concessionari ed all'Amministrazione regionale la migliore organizzazione del servizio.

La modifica dell'art.13 scaturisce da un mero errore in sede di approvazione della legge: infatti, il terzo comma, così come riportato, non avrebbe alcun senso.

Altra modifica di particolare rilievo è quella dell'art.19, ultimo comma.

REGIONE PUGLIA

Sta di fatto che il gestore, per poter presentare la domanda di ferie, deve avere conoscenza del calendario delle turnazioni festive per l'anno successivo, che deve essere predisposto e notificato, a cura del Comune, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Se tale termine venisse rigorosamente rispettato, i gestori potrebbero, sia pure con difficoltà, presentare le domande di ferie entro il 31 ottobre successivo.

In realtà il lasso di tempo tra il 30 settembre ed il 31 ottobre è troppo breve e quindi non sempre i Comuni, specie i grandi centri, riescono a notificare i provvedimenti afferenti al calendario delle turnazioni.

Diventa così una necessità sostituire il termine del 31 ottobre dell'anno precedente con quello del 31 marzo dell'anno in cui i gestori devono usufruire delle ferie.

In tal modo le organizzazioni sindacali dei gestori possono benissimo predisporre il piano delle ferie e presentare le relative domande ai Comuni, che inderogabilmente devono aver notificato il calendario delle turnazioni festive entro il mese di dicembre dal momento che lo stesso deve essere applicato dal 1° gennaio successivo.

La modifica dell'art.20, comma primo, scaturisce non solo dal fatto che le ferie possono essere godute dai gestori di tutti gli impianti stradali, ma anche dalla semplificazione della terminologia precedentemente usata.

Il D.d.L. di modifica agli articoli da 12 a 20 della L.R.n.49/1980 è stato predisposto e presentato sin dai primi del 1982.

Occorre, ora, integrare il predetto D.d.L. stante la necessità di modificare altri articoli in conseguenza della direttiva aggiornata del Governo con decreto Presidente Consiglio Ministri 31.12.1982, da cui è scaturito il recente decreto regionale n.534 del 18.10.1984 concernente gli orari degli impianti, e della legge 21.7.1984, n.362, che assoggetta a superbollo le autovetture a gas.

Infatti, con tale decreto ed in attuazione della direttiva del Governo si è ridotto l'orario giornaliero di apertura e chiusura degli impianti dal momento che l'orario di apertura settimanale, su base annua, non può superare le 52 ore e con mezza giornata di riposo infrasettimanale al sabato pomeriggio od in altro giorno della settimana.

A seguito del restringimento dell'orario giornaliero di apertura pervengono lamentele e continue richieste di deroga, sia dai Comuni ad economia agricola sia dai gestori delle stazioni di servizio poste su strade di grande comunicazione destinati a servire correnti di traffico ben diverso da quello degli impianti installati nei centri abitati.

Naturalmente le deroghe determinano vantaggi a favore di alcuni impianti e svantaggi per altri, per cui una prima bozza di D.d.L., sottoposta al parere della commissione consultiva reg.le carburanti nella seduta del 7.2.1985, ha suscitato forti proteste da parte dei rappresentanti delle compagnie petrolifere.

REGIONE PUGLIA

Sembrano indispensabili alcune precisazioni in merito.

La legge 21.7.1984, n.362, ha ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 1985, l'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e l'imposta erariale di consumo sul gas metano autotrazione assoggettando, dalla stessa data, a tassa speciale le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina.

Pertanto, dal 1° gennaio 1985 per i proprietari di autovetture ed autoveicoli alimentati a G.P.L. o metano è conveniente rifornirsi presso il distributore essendo diminuito, di parecchio, il prezzo di tali prodotti, ma i pochi impianti esistenti di G.P.L. non riescono a soddisfare le esigenze dell'utenza durante le poche ore di apertura degli impianti: infatti, gli impianti di G.P.L. sono insufficienti, specie nella provincia di Bari, rispetto al numero previsto dalla direttiva del Governo, che stabilisce la percentuale del 3% (tre per cento) del numero degli impianti stradali installati e funzionanti nel territorio regionale.

Di conseguenza, si rende indispensabile la deroga di cui all'art.2 al fine di permettere agli impianti dotati anche di G.P.L. un maggior numero di ore di apertura giornaliera a favore dell'utenza.

Particolare importanza si attribuisce alle possibilità di deroga previste dall'art.10: quella contenuta nel comma primo privilegia un limitato numero di impianti ubicati su strade di grande comunicazione già dotate di spartitraffico centrale favorendo particolari correnti di traffico. Indubbiamente tale deroga desta serie perplessità e preoccupazioni in quanto danneggia economicamente tutti gli altri impianti; - quella prevista dal secondo comma non crea alcun problema essendo generale e limitata ad un breve periodo di tempo in cui il numero degli utenti è di gran lunga superiore rispetto ai normali periodi dell'anno a causa dei flussi turistici.

Non meno importanti e vantaggiosi per l'utenza sono le possibili deroghe contenute nell'art.11 dal momento che qualche Comune, interpretando restrittivamente il contenuto dell'art.24 della L.R.n.49/1980, ha stabilito per le attività di somministrazione di servizi all'utenza lo stesso orario di apertura e chiusura degli impianti stradali.

Sembra di dover ritenere che qualche deroga sia veramente indispensabile per cui il D.d.L. di modifica è stato rielaborato eliminando le questioni di maggior contrasto.

E' necessario, quindi, decidere in merito con la urgenza che il caso richiede per gli eventuali provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.-

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

Settore C O M M E R C I O

D i s e g n o di L e g g e

M O D I F I C A alla L.R. 23 maggio 1980, n.49 "Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione".-

Alla L.R. 23 maggio 1980, n.49, sono apportate le seguenti modifiche.

Art.1 -

L'art.3, comma terzo, della L.R. 23.5.1980, n.49, è sostituito dal seguente :

I Comuni, al fine di completare l'orario giornaliero di apertura di cui all'art.9, comma terzo, del decreto Presidente Consiglio Ministri 31.12.1982 e di assicurare l'uniformità del servizio a garanzia dell'utenza, stabiliscono di norma gli orari di apertura e chiusura dalle ore 7³⁰ alle ore 12³⁰ e dalle ore 15,30 alle ore 19 nel periodo invernale nonchè dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20 nel periodo estivo.

Alla fine dell'art.3 della L.R. 23.5.1980, n.49, sono aggiunti i seguenti comma :

I Comuni, nel caso di comprovate necessità e nel rispetto del limite massimo delle ore di apertura consentito, possono anticipare o posticipare gli orari di cui al presente articolo per un periodo massimo di trenta minuti per ciascuna apertura e chiusura.

L'orario medio settimanale di apertura degli impianti, su base annua, deve essere di 52 ore conformemente a quanto previsto dall'art.9, comma secondo, del decreto Presidente Consiglio Ministri 31.12.1982.

REGIONE PUGLIA

5

art.2 -

Alla fine dell'art.7 è aggiunto il seguente comma:

Fino a quando non sarà approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, l'esenzione di cui al primo comma del presente articolo può essere ^{art.207} anche agli impianti di distribuzione del metano e del G.P.L. operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possa delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva competenza.

art.3 -

All'art.9 è aggiunto il seguente comma:

I Comuni dotati di frazioni possono derogare alla prescrizione di cui al primo comma del presente articolo, qualora la frazione disti dal capoluogo almeno Km.5 (cinque). In tali casi, per la determinazione delle turnazioni festive, si segue la procedura prevista dall'art.8, comma terzo e sesto, della L.R. 23/5/1980, n.49, a seconda che nella frazione risultino installati e funzionanti tre o due ovvero un solo impianto.

REGIONE PUGLIA

Art.4 -

Dopo l'art.11 è aggiunto il seguente :

Art.11 bis - Turnazioni di riposo feriale

Nei giorni di sabato i Comuni devono garantire l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 50% degli impianti installati e funzionanti sul territorio comunale.

Nei Comuni o frazioni di Comuni, distanti dal capoluogo oltre Km.5 (cinque), in cui sono installati e funzionati tre o due impianti l'apertura pomeridiana del sabato deve essere assicurata da un solo impianto.

Nei Comuni o frazioni di Comuni, distanti dal capoluogo oltre Km.5 (cinque), ove risulti installato e funzionante un solo impianto può essere sospeso il riposo pomeridiano del sabato a richiesta congiunta del gestore e del concessionario.

Per gli impianti che effettuano i turni di cui al presente articolo non è prevista la sospensione dell'attività a titolo di recupero.

REGIONE PUGLIA

Art.5 -

L'art.12, comma primo, della L.R.23.5.1980,n.49, è sostituito dal seguente :

Per l'esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è triennale e può essere rinnovata.

I termini previsti nell'art.12, comma terzo e quarto, della L.R.23.5.1980,n.49, sono, rispettivamente, prorogati dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre 1986 e dall'1 gennaio 1981 all'1 gennaio 1987.

Art.6 -

All'art.13, comma terzo, della L.R.23.5.1980,n.49, l'avverbio "non" è sostituito con la particella "ne".

REGIONE ^{- 5 -} PUGLIA

Art.7 -

L'art.15, comma primo, della L.R. 23.5.1980, n.49, è sostituito dal seguente :

Per essere autorizzati al servizio notturno per il triennio 1987/1989 e per i trienni successivi occorre presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente entro il termine perentorio di dodici mesi prima dell'inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide anche le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.8 -

L'ultimo comma dell'art.19 della L.R.23.5.1980, n.49, è sostituito dal seguente :

Per l'anno 1986 e per quelli successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Art.9 -

Il primo comma dell'art.20 della L.R. 23.5.1980, n.49, è sostituito dal seguente :

I Comuni,, sulla base delle domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive, feriali e notturne, predispongono i turni di sospensione per ferie dell'attività degli impianti ubicati nei rispettivi territori. .

REGIONE PUGLIA

Art.10 -

All'art.21 sono aggiunti i seguenti comma :

A richiesta dei gestori, di intesa con i concessionari, i Comuni possono, altresì, autorizzare deroghe, anche parziali, alla chiusura dell'intervallo pomeridiano ed al riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio ubicate su strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale invalicabile già realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti requisiti :

- ampi piazzali di sosta;
- impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilità di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a più automobili;
- servizi igienici;
- locale per il gestore;
- attrezzature di pronto intervento.

Limitatamente ai mesi di luglio e di agosto caratterizzati da maggior afflusso turistico è autorizzata la protrazione dell'orario di chiusura serale nel limite massimo di un'ora nonchè la sospensione del riposo pomeridiano del sabato:

10

U

REGIONE ^{- 7 -} PUGLIA

Art. 11 -

All'art.24 sono aggiunti i seguenti comma :

Le attività di somministrazione di servizi dell'utenza prevista dal precedente comma possono essere escluse dall'osservanza dell'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme nonché gli impianti per il lavaggio automatico degli automezzi ubicati nella area degli impianti possono essere esclusi dall'osservanza del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio.

All'art.12 -

All'art.30 è aggiunto il seguente comma :

I Comuni sono, altresì, subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell'attività dell'impianto in caso di recidiva di cui all'art.10 della legge 28 luglio 1971, n.558.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Const.
Ilare permanente il 11.3.85